



La Revisione Legale 2024

Messina, 24.05.2024

«LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE»

Prof. Dott. Raffaele Marcello

Ricercatore di Economia aziendale
Dipartimento di Scienze aziendali - Management & Innovation Systems (DISA-MIS)
Università degli studi di Salerno
Dottore Commercialista - Revisore Legale



Responsabilità del revisore legale ↔ Doveri del revisore legale

La revisione legale dei conti

Elenco dei doveri previsti per legge:

- Verifica periodica della contabilità
- Espressione di un giudizio sul bilancio civilistico e sul bilancio consolidato (+ sulla semestrale, in alcuni casi)
- Collaborazione e reciproca informazione con il Collegio Sindacale
- Denuncia di fatti censurabili alle Autorità di Vigilanza (solo per quotate, banche, SIM, SGR, assicurazioni)
- Riservatezza
- Obblighi specifici in materia di antiriciclaggio (identificazione della clientela, comunicazione di operazioni in contante, segnalazione di operazioni sospette)
- Rispetto dei principi di revisione e delle norme di legge disciplinanti l'attività
- Non rientrano tra i doveri del revisore legale dei conti (denuncia ex art. 2409 c.c.; obbligo di denuncia penale)

Ruolo e doveri del revisore

Cosa NON è un revisore?

Il soggetto responsabile della tenuta della contabilità o della redazione del bilancio

Il soggetto responsabile della generale conformità alle legge

Il soggetto responsabile di controllare le scelte imprenditoriali/gestionali degli amministratori nel breve e nel medio termine

Un Giudice o altro organo giurisdizionale

Un poliziotto o altro organo con poteri ed obblighi di indagine

Un Pubblico Ministero o altro organo inquirente

Cosa NON è previsto che possa fare un revisore nello svolgimento della propria attività?

- Sostituirsi ad Amministratori o Sindaci in caso di inerzia (es. convocare un'assemblea ex art. 2447 o chiedere il fallimento "in proprio")
- Partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell'assemblea
- Dare garanzie su singole poste del bilancio
- Dirimere controversie tra soci
- Svolgere indagini comparabili a quelle delle Autorità di polizia

Regolarizzazione del magazzino e responsabilità del revisore

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ai commi 78-85 dell'art.1, introduce la possibilità di regolarizzazione delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 92 del TUIR. Tale esigenza di adeguamento sorge dalla sussistenza di “incoerenze” nel valore del magazzino, che talvolta non rappresenta la reale situazione in termini di giacenza di quantità ed importo. La possibilità introdotta dal legislatore riconosce loro la facoltà, relativamente al periodo d'imposta 2023, di adeguare le esistenze iniziali dei beni alle effettive consistenze fisiche delle merci.

Ove un revisore abbia redatto la relazione di revisione al bilancio 2022, manifestando un giudizio positivo sul bilancio senza riscontrare irregolarità, giova chiedersi se l'operazione di regolarizzazione del magazzino possa generare profili di responsabilità in capo al revisore stesso.

Regolarizzazione del magazzino e responsabilità del revisore

In tal senso, si richiama il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 501, secondo cui l'obiettivo del revisore è acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardanti, tra l'altro, anche l'esistenza e le condizioni delle rimanenze. Invero, come previsto dal paragrafo 4 del summenzionato ISA, qualora le rimanenze siano significative nell'ambito del bilancio, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sulla loro esistenza e sulle loro condizioni, mediante:

- la presenza alla conta fisica delle rimanenze;
- lo svolgimento di procedure di revisione sulle registrazioni inventariali finali.

Pertanto, nel caso in cui gli amministratori decidano di accedere alla possibilità dell'adeguamento delle esistenze iniziali dell'anno 2023, che rappresentano le rimanenze finali del 2022, e per questi stessi valori il revisore non abbia evidenziato alcuna "irregolarità", risulta complesso sostenere la totale assenza di responsabilità in capo al medesimo revisore.

Regolarizzazione del magazzino e responsabilità del revisore

Visto quanto esposto sino ad ora, si ritiene che gli amministratori procederanno alla regolarizzazione delle rimanenze qualora la discrepanza tra il valore dichiarato e quello effettivo sia rilevante, non di certo per differenze minime. Ciò aggrava pertanto la posizione del revisore che, nonostante il proprio giudizio professionale e le verifiche a campione, non potrebbe non essersi accorto di errori significativi, soprattutto nel caso di eliminazione delle esistenze iniziali.

Si ritiene altresì opportuno segnalare la posizione di eventuali soci di minoranza, che abbiano approvato un bilancio 2022 sensibilmente differente rispetto a quello che sarebbe stato elaborato secondo i corretti principi contabili e l'eventuale impatto sul risultato dell'esercizio. Questi potrebbero agire in ambito civilistico, chiedendo la nullità del bilancio in violazione dell'art. 2423 c.c., ovvero in ambito penale, allorquando la variazione apportata possa configurare il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.

Regolarizzazione del magazzino e responsabilità del revisore

Si pensi, per esempio, alla riduzione del patrimonio della società per un valore tanto consistente da rendere lo stesso insufficiente al soddisfacimento dei creditori o, addirittura, tanto da portare in negativo lo stesso patrimonio netto con la necessità, da parte dei soci, di azzerare le perdite e ripristinare il capitale sociale almeno al minimo, come richiesto dalle disposizioni vigenti; queste sono alcune situazioni possibili, stante anche la necessità di procedere contabilmente, in caso di riduzione delle scorte, utilizzando le riserve, nel rispetto dell'ordine prioritario, e il capitale sociale.

Sul punto, quindi, potrebbero ricorrere le fattispecie previste dagli artt. 2193-bis c.c. (azione sociale), 2394 c.c. (responsabilità verso il socio) e 2395 c.c. (azione individuale del socio e del terzo), nonché una serie di impugnative delle delibere di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2377 c.c. fino, addirittura, alla nullità delle stesse delibere di approvazione di bilanci che non rappresentavano la situazione, veritiera e corretta, della società.

Regolarizzazione del magazzino e responsabilità del revisore

✓ Gli effetti civilistici della regolarizzazione del magazzino

L'art. 20, comma 6, del D.D.L. di bilancio 2024, sul tema delle conseguenze afferma che *«l'adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere...»*.

Tuttavia, viene sollevata la questione se questa disposizione escluda anche i reclami dei soci o dei terzi relativi a un bilancio successivamente risultato falso.

Regolarizzazione del magazzino e responsabilità del revisore

✓ Quali problemi potrebbero sorgere (1)

IMPUGNATIVA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

L'art. 2434 bis, c.c. prevede che i soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possano impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio, ma per questa azione è stabilito un termine che coincide con l'approvazione del bilancio successivo. Tranne rari casi di società costituite nel 2022, per la maggior parte dei casi risulterà difficile dimostrare che l'errata valutazione è avvenuta nel 2022: in realtà, spesso accade che l'errata valutazione del magazzino viene reiterata di anno in anno con difficoltà a risalire al primo anno da impugnare

AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ

Nei confronti degli amministratori che abbiano tenuto comportamenti illeciti, i soci possono proporre azione di responsabilità entro cinque anni dalla cessazione degli stessi amministratori. Questa azione sarebbe teoricamente possibile, ma si ritiene che sarà alquanto rara, poiché, specie nelle piccole società, non è infrequente che lo status di socio coincida con quella di amministratore e comunque la figura del socio di minoranza non consapevole delle politiche di bilancio (e quindi consenziente con esse) è certamente non frequente.

Regolarizzazione del magazzino e responsabilità del revisore

✓ Quali problemi potrebbero sorgere (2)

AZIONE DEI CREDITORI SOCIALI O DEL SINGOLO TERZO DANNEGGIATO

L'azione promossa dai creditori sociali potrebbe essere il vero problema insito nella regolarizzazione del magazzino. Poniamo il caso esemplare della riduzione di magazzino che porta con sé una sensibile riduzione del netto patrimoniale. una simile fattispecie integra la norma di cui all'art. 2476, comma 6, c.c., che statuisce l'azione di responsabilità verso gli amministratori per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio netto; azione proponibile quando il patrimonio netto risulti insufficiente per il soddisfacimento dei loro crediti.

AZIONE DEL TERZO specificatamente danneggiato dal comportamento dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 comma 7 c.c.

Si riprenda il caso esaminato in precedenza, immaginando la seguente fattispecie: il terzo ha fornito merce generando un credito verso la società ed ora essa, riducendo il magazzino, versa in situazione liquidatoria per perdita del capitale sociale (o per la riduzione del capitale al di sotto del limite legale). In tale ipotesi, il danno è diretto ed è la conseguenza di un comportamento doloso o quantomeno colposo dell'organo amministrativo.



LA RESPONSABILITA' CIVILE
Contrattuale
Extracontrattuale



La responsabilità civile

L'art. 15 D. Lgs. 39/2010 non prevede una **responsabilità oggettiva** del revisore legale per i fatti illeciti degli amministratori o dei sindaci, ma solamente una **responsabilità concorrente** derivante dalla violazione di un suo preciso dovere.

La responsabilità civile del revisore emerge da un suo comportamento doloso o colposo (negligenza professionale) e da inadempienze o errori di una gravità tale da esercitare un significativo riflesso sul giudizio di revisione espresso e, conseguentemente, arrecare ad altri un danno.

La responsabilità del revisore in sede civile è pertanto sanzionata con la condanna al risarcimento del danno prodotto.

La responsabilità civile

La **responsabilità contrattuale** derivante dal contratto stipulato dal revisore con il cliente.

La **responsabilità extracontrattuale**, nei confronti dei terzi danneggiati, derivante da una responsabilità «aquiliana» del revisore.

La responsabilità civile

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. n.39 del 27
gennaio 2010
- Direttiva 2006/43/CE

NORME ABROGATE

- Art. 2409 sexies c.c.
- Art. 164 del d.lgs 58/98

Art. 15 D. Lgs 39/2010

- Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato alla revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
- (...) L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Art. 15 D. Lgs 39/2010

- I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisore legale, dei suoi soci e dei terzi per danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

La responsabilità del revisore si verifica in caso di:

- Inadempienza/negligenza degli obblighi del revisore
- Mancata o non corretta applicazione dei principi di revisione
- Danno direttamente derivante dall'inadempienza del revisore

Azioni sociali di responsabilità

- Omessa rilevazione di irregolarità contabili a causa di verifiche meramente formali
- Espressione di un giudizio negativo in presenza di un bilancio regolare o viceversa espressione di un giudizio positivo su un bilancio censurabile
- *Trading Loss*

Azioni di responsabilità del socio o di terzi

- Danno che pregiudichi direttamente il patrimonio
- Decisioni basate su «negligent opinion»

Dall'esperienza in materia di contenzioso per responsabilità del revisore si nota la tendenza a:

- non comprendere il ruolo del revisore e le finalità dell'attività di revisione;
- confondere il ruolo e le responsabilità del revisore con quelli del Collegio Sindacale;
- attribuire al revisore un ruolo specifico di controllo continuativo in corso d'anno;
- attribuire al revisore un dovere di iniziativa o di intervento per qualsiasi situazione di scostamento rispetto alle norme di legge.

Il revisore è inadempiente o in errore solo se:

- è venuto meno ai doveri specifici attribuiti per legge e non ha applicato o ha applicato erroneamente i principi di revisione (e ciò ha determinato un danno).

Il revisore non è responsabile se:

- non ha potuto conoscere o identificare fatti fraudolenti o errori riflessi nel bilancio di esercizio, malgrado la diligente applicazione dei principi di revisione.

Interruzione del nesso di causalità in presenza di frodi

Tribunale Milano 21 aprile 2005 - Caso Saipem

Azione di responsabilità contro ex amministratori per avere creato, attraverso false sovrapproduzioni, fondi neri all'estero, utilizzati per pagamento di tangenti e per lucro personale.

Uno degli amministratori convenuti chiama in causa la società di revisione in manleva.

Non c'è responsabilità dei revisori perché:

- la documentazione contabile era formalmente a posto;
- non sussiste una generica funzione di garanzia prevista per legge a carico dei revisori;
- l'amministratore in questione non ha identificato le omissioni contestabili ai revisori;
- lo stesso amministratore aveva dichiarato di essere a conoscenza delle irregolarità e di avere tenuto all'oscuro gli organi societari a copertura della creazione di fondi neri.

La responsabilità conseguente a “chiamata in manleva”

Corte d'Appello Roma 25 giugno 2008 - Caso Pantrem

Azione di responsabilità intentata con successo dal curatore della Pantrem nei confronti degli ex amministratori, uno dei quali, a seguito della condanna al risarcimento del danno, agisce in separato giudizio contro la società di revisione (revisore volontario) per essere indennizzato.

Il revisore assume nei confronti dell'amministratore, che agisce in manleva, un'eventuale responsabilità extracontrattuale.

L'amministratore non è un terzo estraneo in quanto ha una propria responsabilità diretta nel processo di formazione del bilancio il revisore risponde nei confronti dei terzi quando questi sono veri estranei al processo di formazione del bilancio la condotta del danneggiato esclude la responsabilità del potenziale danneggiante quando è la causa unica ed esclusiva dell'evento.

Caso Parmalat

Tribunale Milano 4 novembre 2008 - Azione promossa da alcuni investitori in titoli Parmalat nei confronti del revisore (Italaudit, già Grant Thornton)

Mancata rilevazione di campanelli d'allarme:

- eccesso di liquidità iscritta nel bilancio consolidato rispetto ad altri operatori del settore;
- ricorso a continue emissioni di obbligazioni nonostante la presenza di una grande disponibilità di liquidità;
- dimensioni ingiustificabili della vendita di latte in polvere a Cuba. Creazione di società veicolo;
- uso di strutture contrattuali inusuali (*participation agreements*);
- “scambio alternato” solo tra Grant Thornton ed un'altra società di revisione nella revisione delle società industriali e finanziarie del gruppo alla scadenza di legge del mandato.

Caso Parmalat

Nell'istruttoria è emerso che il revisore:

- ha violato le procedure di circolarizzazione utilizzate al fine di ottenere dall'asserita banca depositaria la conferma dell'esistenza della liquidità (invece di inviare direttamente le richieste alla banca, la trasmissione veniva affidata a Parmalat, che così aveva la possibilità di predisporre una risposta falsificata);
- ha fatto da consulente del gruppo nella creazione della struttura Bonlat;
- ha aiutato nella copertura delle false informazioni.

Caso Parmalat

- In concreto, è emersa l'assenza di scetticismo e di indipendenza del revisore, che ad un certo punto si è trovato nella condizione di non poter più svolgere regolarmente il proprio lavoro.
- L'attività del revisore non può limitarsi al formale esame del mero dato contabile, ma bisogna in primo luogo osservare i protocolli di comportamento che regolano l'attività di revisione.
- La certificazione finale del revisore opera come "sigillo di garanzia" di rilievi svolti secondo le procedure stabilite e i parametri normativi che regolano la stesura dei bilanci.
- Pur in presenza di plurime concause che hanno determinato il danno ad azionisti ed obbligazionisti, il comportamento del revisore è risultato tra gli elementi determinanti nel nesso causale.

Sintesi dello stato dell'arte in materia di responsabilità civile del revisore

Caso Norman

- Società italiana quotata a Londra, sul cui bilancio la società di revisione esprime giudizi negativi.
- In sede di “delisting” dalla quotazione alcuni soci esercitano il diritto di recesso e la loro quota viene liquidata dalla società.
- A causa della morosità del cliente il revisore legale ottiene un decreto ingiuntivo, al quale Norman si oppone sostenendo che gli ingiustificati giudizi negativi del revisore avrebbero portato al “delisting” della società.

Opposizione respinta per mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla negligenza del revisore ed al nesso causale, ma.... ciononostante è stata attentamente vagliata in sede giudiziale la correttezza dell'operato del revisore.

Il grado di diligenza richiesto al revisore

Tribunale Milano 18 giugno 1992 - Caso BPM Leasing

BPM acquista BPM Leasing ad un prezzo determinato con riferimento ai dati (patrimoniali e reddituali) emergenti dal bilancio 1986, certificato da una società di revisione.

Emerge che gli ammortamenti risultanti a bilancio erano stati diminuiti per 25 mld Lire (facendo così risultare maggiori attivi) attraverso un programma pirata che alterava i dati.

BPM cita in giudizio la società di revisione.

Il grado di diligenza richiesto ai revisori è quello che emerge dai Principi di Revisione.

Non si può pretendere dal revisore una verifica ex novo di tutte le procedure, una volta accertata la correttezza di impostazione e di funzionamento dei sistemi automatici e dei relativi programmi

Tribunale di Milano, 4 agosto 2023

Responsabilità per prosecuzione dell'attività a seguito di perdita di capitale

- Le norme, sulla cui osservanza i sindaci sono tenuti a vigilare, sono poste, oltre che nell'interesse dei soci e della società, anche nell'interesse, concorrente o esclusivo, dei creditori sociali e a tutela di tali interessi ai sindaci sono riconosciuti dal legislatore numerosi strumenti di reazione e rimedi idonei ad evitare la prosecuzione di condotte gestorie dannose e impedire l'acuirsi del pregiudizio subito dalla società e dai creditori, quali la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c. e, ove siano riscontrabili gravi irregolarità gestionali, il ricorso al rimedio giurisdizionale di cui all'art 2409 c.c.

Tribunale di Milano, 4 agosto 2023

- La responsabilità dei sindaci, in solido con gli amministratori, ai sensi dell'art 2407, co. 2, c.c., presuppone dunque non solo che i primi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica, ma anche l'esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate e il danno accertato, onde i sindaci possono essere chiamati a rispondere delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano ad essi (e al loro mancato intervento) direttamente imputabili.
- Ai sensi dell'art. 15 d. lgs. 39/2010, i revisori legali e la società di revisione legale rispondono, in solido tra loro e con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri.

Tribunale di Milano, 4 agosto 2023

- Trattasi di una fattispecie di responsabilità civile per fatto proprio colposo o doloso dei revisori commesso nell'esercizio dell'attività di controllo contabile loro mandato, ancorché solidale con quella degli amministratori e, in quanto tale, presuppone l'accertamento di:
 - (i) l'inadempimento dei revisori ai loro doveri attraverso la violazione delle regole tecniche e dei principi internazionali di revisione, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza nell'accertamento della corrispondenza alla realtà della rappresentazione contabile dei fatti di gestione;
 - (ii) il pregiudizio economico arrecato dal mancato rilievo della discrepanza tra la situazione patrimoniale, economica e finanziaria reale della società e quella rappresentata nei bilanci attestati senza rilievi;
 - (iii) il nesso causale tra la condotta inadempiente e il pregiudizio economico, in modo tale che quest'ultimo costituisca, ai sensi dell'art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento da parte dei revisori ai loro doveri. Affinché il danno lamentato sia imputabile alla società di revisione è indispensabile, dunque, la prova del nesso eziologico tra la violazione dei doveri di controllo ed il pregiudizio economico lamentato.

Tribunale di Milano, 16 ottobre 2021

Responsabilità della società di revisione

- Ai sensi dell'art. 15 d. lgs. 39/2010, “i revisori legali e la società di revisione legale rispondono, in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri”.
- La norma, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente, delinea nei confronti dei soci e dei terzi estranei al contratto di revisione, la concorrente responsabilità di natura aquiliana della società di revisione per i danni cagionati alla loro sfera giuridica dall'inosservanza dei doveri che regolano l'attività di revisione, in modo tale da assicurare l'affidabilità delle informazioni dirette al pubblico, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società contenute nei bilanci sottoposti al suo giudizio.

Tribunale di Milano, 16 ottobre 2021

- La responsabilità in questione è una responsabilità civile per fatto proprio colposo o doloso dei revisori commesso nell'esercizio dell'attività di controllo loro demandato e come tale presuppone, in estrema sintesi, l'accertamento:
 - dell'inadempimento dei revisori ai loro doveri attraverso la violazione delle regole tecniche e dei principi internazionali di revisione oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza nell'accertamento della corrispondenza alla realtà della rappresentazione contabile dei fatti di gestione;
 - del pregiudizio economico arrecato alla sfera giuridica del terzo o del socio, dal conseguente mancato rilievo della discrepanza tra la situazione patrimoniale, economica e finanziaria reale della società e quella rappresentata nei bilanci attestati senza rilievi;
 - del nesso causale tra la condotta illecita ed il pregiudizio economico, in modo tale che quest'ultimo costituisca, ai sensi dell'art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento da parte dei revisori ai loro doveri.

Tribunale di Milano, 27 settembre 2021

Domanda risarcitoria nei confronti dei revisori e nesso causale tra attività di revisione e danno lamentato

- Qualunque sia la connotazione della responsabilità invocata in un'azione risarcitoria, la struttura della fattispecie postula che tra la condotta inadempiente o contra ius addebitata al danneggiante e il danno patito dal danneggiato sussista un nesso di causalità, seppur 'adeguata' e di carattere probabilistico, tale per cui sia allegato e dimostrato dall'attore (su cui incombono entrambi detti oneri) che la condotta commissiva ed omissiva del convenuto sia stata, se non la causa determinante, quantomeno una concausa efficacemente concorrente della lesione subita nella propria sfera giuridico-economia.

Tribunale di Milano, 27 settembre 2021

- Sicché, nel caso di azione risarcitoria promossa nei confronti dei revisori legali da parte di terzi entrati in contatto con la società revisionata, a prescindere che la domanda sia proposta ex art. 15 d.lgs. n. 39/2010 ovvero ex art. 2043 c.c., grava sull'attore fornire la prova che l'inadempimento dei revisori agli obblighi su di essi incombenti si sia posto in diretta relazione causale con il danno lamentato [nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del revisore non ravvisando la prova che l'asserito inadempimento del revisore si sia posto in diretta relazione causale con la decisione dell'attrice di acquistare azioni della società revisionata, poi messa in l.c.a.].



LA RESPONSABILITÀ PENALE

Falsità

L'art. 27 del D.Lgs. 39/2010 prevede la responsabilità penale per i revisori che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione nelle relazioni o in altre comunicazioni.

La condotta deve essere caratterizzata dalla consapevolezza della falsità e dall'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni (dolo intenzionale che si somma al dolo specifico relativo all'ingiusto profitto) e deve essere idonea ad indurre in errore tali destinatari.

Vengono prese in considerazione sia l'attestazione del falso, sia l'occultamento del vero. L'oggetto della falsità è rappresentato da qualunque informazione o dato che debba essere presente nella relazione dei revisori, perché imposto dalla legge o perché strettamente necessario ai fini della correttezza dell'attività di revisione.

Falsità

La sanzione muta a seconda del fatto che venga effettivamente cagionato un danno patrimoniale e in relazione al tipo di società.

Si tratta di una contravvenzione punita con l'arresto fino a un anno, se non vi è danno; in presenza di un danno, diventa un delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la revisione riguarda un ente di interesse pubblico o un ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni (pena aumentata fino alla metà se il fatto è commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci).

Corruzione

Per quanto riguarda la “corruzione” prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 39/2010, tale fattispecie comprende i casi in cui i responsabili della revisione legale, a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sé o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocimento alla società. La pena è reclusione sino a tre anni, che si applica anche al terzo che dà o promette l’utilità.

Il primo comma della disposizione disciplina un’ipotesi di reato di evento ed è caratterizzato da una condotta di scambio e dal dolo generico. L’estraneità dell’atto compiuto o omesso agli obblighi inerenti all’ufficio di revisore rileva quindi soltanto laddove comporti un danno al patrimonio della società (anche a prescindere dall’adempimento della promessa).

Il reato è perseguibile d’ufficio.

Corruzione

Il comma 2 dell'art. 28 disciplina un'ipotesi di corruzione realizzata nell'esercizio della revisione legale degli enti di interesse pubblico o delle società da questi controllate.

In tale caso, la pena è quella della reclusione da uno a cinque anni; pena estesa anche ai componenti dell'organo di amministrazione, ai soci e ai dipendenti della società di revisione legale.

La fattispecie corruttiva in esame si differenzia da quella del primo comma per la natura di reato di pericolo, che non richiede il verificarsi di un nocumento alla società ai fini dell'integrazione della condotta illecita, e per il diverso ambito applicativo, sia soggettivo che oggettivo.

Compensi illegali

L'art. 30 del D. Lgs. 39/2010 punisce i responsabili della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti.

In proposito, va ricordato che l'art. 10 del medesimo D.Lgs. 39/2010 collega i requisiti di indipendenza e obiettività del revisore anche ai criteri di determinazione del corrispettivo per l'incarico svolto (commi 9 e ss.).

La pena prevista è quella della reclusione da uno a tre anni, a cui si aggiunge una multa da euro 1.000 a euro 100.000.

La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

Rapporti patrimoniali illeciti

Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065 (art. 31 del D. Lgs. 39/2010).

Il termine “prestito” viene utilizzato in senso ampio (“sotto qualsiasi forma”), volto a comprendere qualsiasi rapporto economico che determini l’attribuzione di beni o denaro con un obbligo di restituzione (ad esempio, l’apertura di credito, l’anticipazione bancaria, il comodato, ecc.).

Le garanzie oggetto della condotta illecita possono essere sia reali che personali.

Impedito controllo

Ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 39/2010 i componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. Se tale condotta cagiona un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro unitamente all'arresto fino a diciotto mesi.

Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene sono raddoppiate.

Ne deriva che le condotte degli amministratori che impediscano o ostacolino il controllo saranno punite ai sensi dell'art. 2625 c.c. se riguardano le attività dei soci o degli altri organi sociali, mentre sarà applicabile la norma in esame se tali condotte si riferiscono all'attività di revisione.

Reati penali e crisi di impresa

Per quanto riguarda i reati fallimentari, i revisori non sono inclusi tra i soggetti attivi menzionati dai delitti di bancarotta societaria. Tuttavia, essere ipotizzabile un concorso del revisore nel reato altrui.

Si pensi alla dolosa mancata formulazione di un giudizio negativo sui bilanci in contestazione, attraverso la propria relazione.

Nel caso portato all'attenzione del Tribunale di Milano (14.01.2020), era stata contestata dal pubblico ministero la responsabilità dei revisori per concorso nella bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali con la generale clausola dell'art. 110 c.p., con l'affermazione secondo cui la locuzione "se i revisori avessero svolto la loro funzione legale, avrebbero dovuto evidenziare nel conto economico la perdita di esercizio [...] e nello stato patrimoniale la variazione del patrimonio netto" nei termini indicati nei capi di imputazione, uno per ogni annualità di bilancio.

Reati penali e crisi di impresa

Va comunque precisato che la casistica giudiziaria è ridottissima. Nelle rare pronunce sono stati individuati alcuni indici per configurare la responsabilità dei revisori nella produzione del dissesto.

In particolare, andrebbe dimostrato che la discrasia tra le eccezioni, i rilievi, le rettifiche e i memo, da un lato, e le relazioni di certificazione, dall'altro, non sia riconducibile ad un errato uso della discrezionalità valutativa, ma alla volontà di predisporre artatamente un giudizio non veritiero il quale, pur non tacendo le criticità, consenta il protrarsi dell'operatività aziendale.

Andrebbe inoltre accertato che i revisori fossero consapevoli che la continuità aziendale non sarebbe stata viceversa consentita alla luce delle reali condizioni della società e che queste ultime avrebbero imposto la formulazione di conclusioni ben diverse, alle quali sarebbe necessariamente conseguita l'adozione di misure idonee a ridurre le dimensioni del dissesto.

Reati penali e antiriciclaggio

Un cenno meritano anche le responsabilità dei revisori connesse agli obblighi **antiriciclaggio**.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. d) ed e) del D. Lgs. 231/2007, i revisori legali e le società di revisione legale, con o senza incarichi su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, sono inclusi nel novero dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio.

Alla violazione degli obblighi previsti possono conseguire sia le sanzioni penali più generali delineate nell'art. 55 del D. Lgs. 231/2007, sia talune sanzioni amministrative sancite dal medesimo decreto.

Responsabilità 231

A differenza dei reati societari previsti dal codice civile e richiamati nella loro quasi totalità dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, gli illeciti penali dei revisori, ad oggi, non possono dare vita ad una responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In proposito, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio di stretta legalità e, dunque, l'esclusione dall'ambito "231" del reato di falsità nelle relazioni delle società di revisione.

Nè si possono qualificare i revisori come soggetti apicali o sottoposti così come indicati nell'art. 5 comma 1 del DLgs. 231/2001.

The slide features a decorative layout with a vertical red bar on the left, a horizontal red bar at the top, and a horizontal black bar below the title. A pink scribble is visible on the right side of the slide.

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Sanzioni amministrative

- Provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
- Provvedimenti della CONSOB

La responsabilità amministrativa - MEF

L'Art. 24 del D. Lgs. 39/2010 è dedicato alla disciplina delle sanzioni amministrative irrogabili dal **MEF** in caso di accertamento **di irregolarità nelle attività di revisione**.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Avvertimento | Porre termine ad un comportamento e divieto di futura reiterazione |
| Dichiarazione | La relazione di revisione non soddisfa i requisiti dell'art. 14 |
| Censura | Dichiarazione con cui si indica la violazione ed il nominativo |
| Sanzione pecuniaria | Da 1000 Euro a 150.000 Euro |
| Sospensione dal Registro | Per un periodo non superiore ai tre anni del revisore che ha commesso irregolarità |
| Revoca | Di uno o più incarichi di revisione |
| Divieto | Di accettare nuovi incarichi |
| Cancellazione dal Registro | Del revisore, della società di revisione o del responsabile della revisione |

La responsabilità amministrativa

Le sanzioni possono, dunque, suddividersi in **quattro** macro categorie:

- Disciplinari (avvertimento e censura);
- Pecuniarie;
- Interdittive (sospensione, revoca, cancellazione dal Registro);
- Informative/coercitive (pubblicazione della sanzione o ordine di eliminare l'infrazione).

L'art. 24 detta i criteri di comminazione delle sanzioni si fondano oltre che sulla gravità della violazione commessa e della relativa durata anche sul grado di responsabilità, eventuali precedenti violazioni, la solidità finanziaria e i ricavi della società.

La comminazione della sanzione è preceduto da un apposito procedimento aperto dal MEF o dalla Consob a seconda del caso rispettivamente disciplina dall'art. 25 e 26.